INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA

PROGRAMMA REGIONALE BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027

**Metodologia per le Verifiche istruttorie**

**INDICE**

[1 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLI IN FASE DI SELEZIONE – Avvisi pubblici 3](#_Toc161311843)

[1.1 Criteri generali 3](#_Toc161311844)

[1.2 campionamento 4](#_Toc161311845)

[1.2.1 Controlli preventivi 4](#_Toc161311846)

[1.2.2 Controlli successivi 4](#_Toc161311847)

[1.2.3 Fasi posteriori alla conclusione del procedimento 4](#_Toc161311848)

[2 REQUISITI SPECIFICI 6](#_Toc161311849)

[2.1 Requisiti di regolarità contributiva previdenziale 6](#_Toc161311850)

[2.2 D. LGS. 159/2011 7](#_Toc161311851)

[2.3 TITOLARITA’ EFFETTIVA 7](#_Toc161311852)

[3 AIUTI DI STATO 11](#_Toc161311853)

[3.1 Specifiche per i Regimi di esenzione ex Reg. (UE) n. 651/2014 13](#_Toc161311854)

[3.1.1 IMPRESE IN DIFFICOLTÀ 13](#_Toc161311855)

[3.1.2 Dimensione d’impresa 14](#_Toc161311856)

[3.2 Specifiche in applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023 19](#_Toc161311857)

[3.2.1 Nozione di "impresa unica" 20](#_Toc161311858)

[3.2.2 Il calcolo degli aiuti "de minimis" ricevuti 23](#_Toc161311859)

# MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLI IN FASE DI SELEZIONE – Avvisi pubblici

## Criteri generali

Il controllo sulle candidature ricevute avviene nell’ambito del primo step di valutazione e, quindi, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle istanze

Occorre preliminarmente distinguere le dichiarazioni sostitutive di certificazione richieste dalle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione comunemente definite autocertificazioni sono documenti che consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (v. art.l e 46 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm);

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono, invece, documenti che consentono al cittadino interessato di sostituire, attraverso una dichiarazione sottoscritta resa nel proprio interesse, l'atto di notorietà che riguarda stati, qualità personali o fatti — anche relativi ad altri soggetti - di cui l'interessato è a diretta conoscenza (art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000).

## campionamento

Per il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive, si richiamano integralmente le previsioni della DGR 613/2007:

### Controlli preventivi

Per ciascun tipo di procedimento instaurato dai Dipartimenti, nel cui iter formativo è prevista la produzione di dichiarazioni sostitutive, si sottopongono a controllo i procedimenti intrapresi, nella misura minima del 5%; i campioni vengono estratti dagli elenchi con modalità che assicurano la trasparenza della scelta, a sorteggio su base numerica (una pratica ogni 20 presentate). Il controllo va intrapreso entro il termine massimo di 30 gg. dalla dall'avvio del procedimento.

Il criterio di casualità va opportunamente contemperato con l'esigenza di distribuire i controlli su ambedue le tipologie di dichiarazioni sostitutive.

### Controlli successivi

Il procedimento s'intende concluso con l'emanazione dei seguenti atti: determina di ammissibilità al finanziamento; nulla - osta; iscrizione negli albi o nelle liste.

Per ciascun tipo di procedimento concluso con esito positivo per il privato, nel cui iter formativo è prevista la produzione di dichiarazioni sostitutive, si sottopone a controllo il 10% dei procedimenti o delle dichiarazioni prodotte dagli istanti inseriti nel provvedimento; il controllo va intrapreso entro il termine massimo di 15gg. dalla chiusura del procedimento.

Per assicurare l'efficienza e l'efficacia del controllo, i controlli successivi devono avere ad oggetto pratiche che non siano già state oggetto di controlli preventivi.

### Fasi posteriori alla conclusione del procedimento

Qualora in determinati procedimenti sia prevista la produzione di documentazione nelle fasi successive alla conclusione del procedimento, le ulteriori eventuali dichiarazioni sostitutive saranno sottoposte a controllo nella misura minima del 5%.

Per ogni fase del controllo, stilato l’elenco dell’universo di riferimento (istanze ricevute per i controlli preventivi e istanze ammesse a finanziamento per i controlli successivi) , si procederà ad associare a ciascun Istante l’Arachne score ove possibile, estraendo il campione in ordine dial valore più alto al più basso sino alla misura percentuale indicata per singola fase (campione casuale). Ove non è applicabile l’Arachne score[[1]](#footnote-1), si procederà, invece, all’estrazione casuale del campione.

Per ciascun beneficiario/destinatario estratto si procederà al controllo di tutte le informazioni rese alternativamente secondo le seguenti modalità:

* CONTROLLO DIRETTO: in tal caso il RdA procede a consultare direttamente, senza alcun onere, gli archivi dell’Amministrazione certificante in base ad apposita autorizzazione rilasciata da quest’ultima che fissa i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente; il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.
* CONTROLLO INDIRETTO: il RdA richiede all’Amministrazione certificante la conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa.

L’Amministrazione certificante è tenuta a rispondere alla richiesta entro 30 gg., pena la violazione dei doveri d’ufficio, circostanza che andrà evidenziata nella richiesta con il richiamo all’art. 72 del D.P.R. 445/2000.

Qualora l’Amministrazione certificante non ottemperi alla richiesta, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità per violazione dei doveri d'ufficio, l'UCO conclude il procedimento di controllo con l'adozione del provvedimento di ammissione.

In caso di successiva risposta da parte dell'Amministrazione certificante che vada a configurare come non veritiere le dichiarazioni rese si procederà all'esclusione del candidato con effetto ex tunc.

Con l'adozione del provvedimento di revoca si procederà, ove la tempistica procedurale lo consenta, allo scorrimento della graduatoria.

Se, nel corso dei controlli, l’UCO rileva errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, invita i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni entro il termine indicativo di 15 giorni, senza dar corso ad ulteriori controlli. Nel caso in cui l’interessato non provveda entro tale termine, non avrà accesso ai benefici conseguenti alla dichiarazione stessa e riceverà dall’ufficio la relativa comunicazione in forma scritta.

Se dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergono falsità, l’ufficio deve darne immediata comunicazione verbale al dirigente del servizio, il quale inoltrerà gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all’Autorità giudiziaria, indicando le generalità del dichiarante.

In tal caso, si procederà all’esclusione del candidato dalla concessione dei benefici.

Indipendentemente dal campione estratto, qualora sorgano fondati dubbi su dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà (c.d. CONTROLLI MIRATI) è necessario procedere al controllo sulle stesse immediatamente, seguendo la procedura sopra delineata.

Per ogni attività istruttoria sarà necessario redigere apposito verbale contenente, oltre all’elenco dei beneficiari che costituiscono il Campione, anche la metodologia di estrazione del campione, le Amministrazioni o le Banche dati interpellate, l’elenco della documentazione acquisita (che andrà allegata al verbale) e l’esito dei controlli effettuati, includendo anche eventuali annotazioni (ad esempio l’assenza di risposta dell’Amministrazione certificante o errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, con indicazione della documentazione eventualmente acquisita ad integrazione).

# REQUISITI SPECIFICI

Nell’ambito delle procedure attivate tramite Avvisi ex art. 12 della legge n. 241/1990, che esulano dal campo di applicazione della Disciplina sugli Appalti pubblici ai sensi della Direttiva CE DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, non è obbligatorio in sede di candidatura richiedere e, quindi, verificare i requisiti che costituiscono causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del Codice Appalti D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ad ogni modo, laddove la lex specialis costituita dall’Avviso dovesse prevedere la verifica degli elementi summenzionati, occorrerà procedere alla loro verifica su base campionaria.

Resta, invece, salva l ‘applicabilità del D .Lgs. n. 159/2011,[[2]](#footnote-2)nonché la necessità di verifica dei requisiti di regolarità contributiva/previdenziale,

In tali casi la veridicità delle dichiarazioni dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

## Requisiti di regolarità contributiva previdenziale

Il Durc è il Documento Unico di Regolarità Contributiva, un certificato che attesta la regolarità del soggetto richiedente nei confronti di Inps, Inail o le casse edili nel caso di aziende che applichino i contratti dell’edilizia. Si tratta quindi di una dichiarazione di conformità riguardo a obblighi contrattuali come quelli contributivi e previdenziali.

L’art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l’esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento  Unico  di  Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce  ad  ogni  effetto  il  DURC previsto:

     a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);

    b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

    c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Si rammenta che il DURC andrà richiesto per il 100% dei soggetti per i quali si intende procedere alla concessione. Il DURC andrà poi richiesto nuovamente per ogni erogazione.

Entrambe le summenzionate previsioni in materia di regolarità contributiva si applicano anche agli Enti Pubblici.

Per i soggetti iscritti a sistemi previdenziali differenti dalle gestioni INPS, occorrerà procedere alla verifica interrogando le Casse di riferimento.

## D. LGS. 159/2011

L’art. 83 del D. lgs. 159/2011 stabilisce che, per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, non è richiesta l’acquisizione della documentazione di cui all’art. 84.

La documentazione antimafia di cui all’art. 84 è costituita dai provvedimenti amministrativi (comunicazioni ed informazioni) attraverso i quali la Pubblica Amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell’esistenza, o meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di “mafiosità” a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa (licenze, autorizzazioni, stipula di contratti etc..).

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, ossia:

* i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
* le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Ai sensi dell’art. 91 del summenzionato Decreto, per i provvedimenti il cui valore complessivo supera i 150.000 euro, andrà acquisita l’informazione antimafia, sul 100% dei soggetti utilmente inseriti nel provvedimento (*b) Controlli successivi)*.

Laddove, nonostante l’importo sia inferiore a € 150.000 (quindi i requisiti non sarebbero da verificare), il requisito viene espressamente richiesto nella lex specialis, si potrà procedere a Campione, consultando il casellario Casellario Anac.

## TITOLARITA’ EFFETTIVA

Il Reg. (UE) 2021/1060 pone specifici obblighi per gli Stati Membri (di seguito S.M.) ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In particolare,69 prevede l’obbligo - ai fini dell’audit e dei controlli, nonché al fine di fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi - di raccogliere e garantire l’accesso ad un insieme di categorie standardizzate di dati, tra cui:

▪ il nome del destinatario finale dei fondi;

▪ il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici;

▪ il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si precisa che la citata Direttiva (UE) 2015/849 tratta il tema della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, i cui fenomeni connotati da peculiarità extra-nazionali rischiano di minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia significativa per il mercato interno dell'Unione. L’identificazione del titolare effettivo, pertanto, rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di compliance/antifrode tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose1 o il rischio di riciclaggio di denaro, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti d’interessi. Con riferimento ai rischi già menzionati, la necessità di informazioni accurate e aggiornate è funzionale a rintracciare soggetti che potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria, anche per nascondere lo svolgimento di attività illecite. In coerenza con la già menzionata Direttiva comunitaria, pertanto, gli S.M. dovrebbero assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio, in conformità al diritto nazionale, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell’atto costitutivo e della titolarità legale. Inoltre, al fine di garantire un'effettiva trasparenza, la rilevazione dell'identità dei titolari effettivi dovrebbe, ove opportuno, essere estesa ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridico cliente.

Allo scopo di promuovere la trasparenza e al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli S.M. dovrebbero assicurare che le informazioni sulle titolarità effettive siano archiviate in un registro centrale, in piena conformità con il diritto dell'Unione. Essi, inoltre, dovrebbero provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai “reati presupposto” associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo. È opportuno, pertanto, garantire l’interesse di chi è legittimato ad accedere tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva, tenendo conto del rischio di divulgazione di informazioni riservate della società interessata.

La raccolta delle “titolarità effettive” dei destinatari dei fondi/appaltatori viene garantita dalla registrazione, all’interno dei sistemi informativi, dei dati comunicati dai destinatari dei fondi/appaltatori circa le proprie titolarità effettive. Tale registrazione viene effettuata nelle seguenti fasi:

* in fase di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori, di norma mediante la pubblicazione di bandi/avvisi a cura delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR (o di Enti attuatori “esterni” da queste delegati);
* in fase di procedura di gara per l’aggiudicazione degli appalti, a cura dei Soggetti attuatori.

A tal riguardo, sono previsti due format, riportati in allegato (cfr. Allegato 7.a e Allegato 7.b), mediante i quali, sia gli Enti pubblici che gli Enti privati, che partecipano alle fasi amministrative (selezioni/gare) sopra descritte, forniscono i dati delle proprie titolarità effettive al momento della partecipazione all’Avviso o Bando.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della già menzionata Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Nell’ordinamento nazionale, si tengono altresì presenti i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche di cui all’art. 20 del D.lgs. 231/2007.

* ***In caso di società,* (per titolare effettivo) *si intende:***
	+ *la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,* ***possiedono o controllano il soggetto giuridico*** *attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

*Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25*

*% del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.*

*Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta[[3]](#footnote-3);*

* + *se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una* ***posizione dirigenziale di alto livello****, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.*
* ***In caso di trust[[4]](#footnote-4),* (per titolare effettivo) *si intende:***
1. *il costituente;*
2. *il o i «trustee»;*
3. *il guardiano, se esiste;*
4. *i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;*
5. *qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*
* ***In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) si intende: la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).***

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019. Comunemente, vengono applicati 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. **criterio dell’assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

# AIUTI DI STATO

Con riferimento ai requisiti di accesso richiesti ai beneficiari in caso di Aiuti di Stato, sussistono requisiti attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio per i quali le verifiche sono obbligatorie nel 100% dei casi.

Di seguito sono riepilogate le informazioni che devono essere fornite nelle dichiarazioni sugli aiuti in esenzione e il "de minimis". Per ognuna di tali informazioni si indica:

* il momento in cui l’informazione deve essere fornita (alla presentazione della domanda di finanziamento e/o successivamente);
* la data a cui le informazioni fornite si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione viene fatta.

**Contenuto e tempistica delle dichiarazioni sugli aiuti di Stato**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo di dichiarazione  | Regime interessato  | Tempistica e natura dell'informazione da fornire (obbligatoria o facoltativa)  | Data di riferimento della dichiarazione  |
|   |   | Alla data di presentazione della domanda  | Alla data di concessione del contributo  | Alla data di pagamento del contributo  |   |
| Dimensione dell'impresa  | Regime in esenzione / *"*de minimis*"*  | Dato obbligatorio  |   |   | Data della presentazione della domanda di finanziamento  |
| Clausola Deggendorf  | Regime in esenzione  |   |   | Dato obbligatorio  | Data del pagamento del contributo  |
| Impresa in difficoltà  | Regime in esenzione  | Dato obbligatorio  | Presentare nuovamente la dichiarazione se la situazione di impresa in crisi è intervenuta dopo la presentazione della domanda  |   | Data della presentazione della domanda di finanziamento /data del cambiamento della situazione (se la situazione cambia)  |
| Aiuti già ricevuti  | *"*de minimis*"*  | Dato obbligatorio  | Ricalcolare gli aiuti già ricevuti se l'esercizio finanziario di concessione del contributo è diverso da quello di presentazione della domanda  |   | Data della presentazione della domanda di finanziamento / data della concessione del contributo (se in anno sociale diverso)  |
| Attività economica  | Regime in esenzione / *"*de minimis*"* | Dato obbligatorio  |   |   | Data della presentazione della domanda di finanziamento  |

Vige, pertanto, in capo al RDA l’obbligo, per ciascun istante, di:

1. Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014
* Verificare l’assenza di una situazione ricadente nella definizione di “impresa in difficoltà” come contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18 (Paragrafo 3.1)
* Verificare, ai fini del rispetto dell'intensità d'aiuto concedibile, la dichiarazione circa la dimensione aziendale del soggetto beneficiario. Le verifiche vanno effettuate tenendo conto delle indicazioni rinvenienti dal successivo paragrafo.
* verificare il rispetto della disciplina del cumulo di cui all’art. 8 del reg. (UE) 651/2014
1. in caso di aiuti concessi in regime de minimis
* Verificare, mediante interrogazione del Registro nazionale per aiuti di Stato (RNA), che il contributo concesso non superi l'ammontare di € 200.000 per un periodo di massimo tre anni e che la soglia non sia superata cumulativamente da tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo. Per la verifica delle imprese appartenenti allo stesso gruppo si rinvia al paragrafo 3.2
1. Per tutti
* Verificare l’assenza di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti illegali eventualmente ricevuti dal beneficiario tramite acquisizione di visura Deggendorf dal RNA. L’esistenza di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve essere verificata da ciascuna impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa arrivate da una amministrazione pubblica, tipicamente l’Agenzia delle Entrate oppure l’INPS. L’oggetto deve essere chiaramente individuabile e fare riferimento alla decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto di Stato illegittimo e incompatibile e di cui la Commissione abbia ordinato il recupero. Quindi se alla data di pagamento della sovvenzione l’impresa presenta tale circostanza, e non ha rimborsato l’intero importo oggetto di ingiunzione di recupero, oppure non lo ha depositato in un conto corrente bloccato, l’amministrazione intima l’impresa a provvedere alla restituzione dell’aiuto dichiarato illegittimo entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che l’impresa abbia provveduto, l’impresa stessa sarà considerata non ammissibile e l’aiuto concesso (come anche il suo pagamento) sarà revocato.

## Specifiche per i Regimi di esenzione ex Reg. (UE) n. 651/2014

### IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. La definizione di “**impresa in difficoltà**” è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18:

“*«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*

1. *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito dei due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
2. *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
3. *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
4. *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
5. *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
6. *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
7. *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0*;”

La verifica deve essere effettuata attraverso le visure camerali, RNA e anche attraverso il sistema ARACHNE.

### Dimensione d’impresa

In applicazione del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014), l'intensità di aiuto a cui l’impresa ha diritto dipende nella maggior parte dei casi dalla sua dimensione, cioè dall’essere una PMI o meno.

Se del caso, quindi, occorre classificare l’impresa come piccola, media o grande, secondo le definizioni e la procedura di seguito illustrata.

 Una impresa può essere classificata come PMI se occupa meno di 250 persone, ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI si definisce:

* **media impresa** un’impresa che occupa un numero minimo di 50 fino a un numero massimo di 249 persone, ha un fatturato annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 43 milioni di euro;
* **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
* **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Di conseguenza è una **grande impresa** un’impresa che occupa almeno 250 persone, ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Le soglie sono riepilogate nella tabella che segue.

 **Categorie d'impresa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Effettivi: unità lavorative anno (ULA)  | Fatturato annuo  | Totale di bilancio annuo  |
| Grande  | almeno 250 persone  | superiore a 50 milioni di euro  | superiore a 43 milioni di euro  |
| Media  | da 50 a 249 persone  | superiore a 10 e fino a 50 milioni di euro  | superiore a 10 e fino a 43 milioni di euro  |
| Piccola  | meno di 50 persone  | non superiore a 10 milioni di euro  | non superiore a 10 milioni di euro  |
| Micro  | meno di 10 persone  | non superiore a 2 milioni di euro  | non superiore a 2 milioni di euro  |

Fonte: regolamento (UE) n. 651/2014, allegato I

 Ai fini della classificazione di un’impresa come PMI, o grande impresa, valgono le seguenti definizioni:

* il “fatturato” è il valore riportato alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile e indica l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
* per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
* per effettivi si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Al momento di effettuare i calcoli, devono essere utilizzati i dati contenuti negli ultimi bilanci approvati attraverso la visura camerale.

Per le imprese di recente costituzione che non dispongono ancora di bilanci annuali approvati, l’istruttoria può avere in oggetto una stima richiesta in sede di presentazione di domanda di contributo rispetto all’esercizio finanziario.

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Per classificare un’impresa come piccola, media o grande bisogna verificare il numero dei dipendenti effettivi annui (ULA) della stessa. I criteri finanziari del fatturato e del bilancio annuo, tuttavia, possono incidere sulla classificazione, nel seguente modo:

Partendo dalla categorizzazione data all’impresa in base al numero dei dipendenti effettivi, bisogna verificare se almeno uno dei due requisiti finanziari conferma tale categorizzazione.

In caso affermativo, sarà da assegnare all’impresa la categoria individuata dal criterio dei dipendenti effettivi e dal corrispondente criterio del fatturato e/o del bilancio.

In caso negativo, se nessuno dei due requisiti finanziari confermasse la categoria individuata dal criterio dei dipendenti effettivi, sarà assegnata all’impresa la categoria, tra quelle determinate dai requisiti, che risulti per essa più svantaggiosa.

Esempio: L’impresa X ha 48 dipendenti, e pertanto sarebbe da classificare come piccola impresa. Il fatturato annuo è di 20 millioni di euro e il totale di bilancio annuo è di 30 millioni di euro, inserendo l’impresa nella categoria media. In questo caso, assume primaria rilevanza il fatto che nessuno dei due ulteriori requisiti (fatturato e bilancio) abbia confermato la categoria individuata dal numero dipendenti effettivi. Pertanto l’azienda deve essere classificata come media impresa, in quanto nessuno dei due ulteriori requisiti ricade nella categoria di piccola impresa.

 Di seguito si riportano alcuni ulteriori esempi di applicazione delle definizioni appena illustrate.

 **Esempi applicativi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresa  | Occupati  | Fatturato annuo  | Totale di bilancio annuo  | DIMENSIONE  |
|   | (numero)  | (milioni di euro)  | (milioni di euro)  |   |
| A  | 250  | 48  | 42  | Grande  |
| B  | 249  | 51  | 42  | Media  |
| C  | 49  | 11  | 11  | Media  |
| D  | 49  | 10  | 11  | Piccola  |
| E  | 10  | 1,8  | 1,8  | Piccola  |
| F  | 9  | 2  | 2,1  | Micro  |

(\*) in grigio i criteri che determinano la classificazione indicata nell'ultima colonna

#### ULA

I lavoratori da considerare nel calcolo delle Unità Lavorative Anno (ULA) sono quelli che, durante l’anno considerato, hanno lavorato nell’impresa a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale.
Per calcolare il numero di dipendenti di un’azienda bisogna considerare gli occupati, ovvero i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, escludendo i lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria.

Rientrano nel conteggio delle ULA:

* i dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
* iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, se non posti in cassa integrazione straordinaria;
* i proprietari-gestori (imprenditori individuali);
* i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti (i soci devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società).

Non rientrano tra i dipendenti i soggetti:

* gli apprendisti con contratto di apprendistato;
* le persone con contratto di formazione o di inserimento;
* gli occupati in congedo di maternità o paternità.

La formula del calcolo U.L.A. è la seguente: “n. dipendenti \* percentuale di tempo lavorato \* frazione di anno lavorata”, dove:

* la percentuale di tempo lavorato si esprime nel range 0-1, dove 1 indica il 100% (tempo pieno) e ad esempio 0,5 il lavoratore part-time al 50% delle ore;
* la frazione di anno lavorata è calcolata come n. di mesi lavorati diviso 12, ad esempio 1 in caso di lavoro per tutto l’anno (dodici dodicesimi).

Per capire come funziona il calcolo delle U.L.A. facciamo qualche esempio:

* 1 U.L.A. chiunque abbia lavorato a tempo pieno durante l’intero anno;
* 0,5 U.L.A. un dipendente occupato part-time 50% se ad esempio lavora 18 ore rispetto alle 36 ore previste dal suo contratto collettivo, per tutto l’anno;
* 0,6 U.L.A. un dipendente occupato part-time 60% con 24 ore lavorate su 40 ore settimanali previste dal suo CCNL per tutto l’anno.

####  Impresa autonoma, imprese associate, imprese collegate

Per individuare la categoria di impresa di appartenenza (PMI o grande), e quindi calcolare il numero dei dipendenti aziendali e il proprio fatturato annuo (o totale di bilancio), ogni impresa deve poi classificarsi come “impresa autonoma” oppure “imprese associate” oppure “imprese collegate”, secondo le seguenti definizioni (allegato I, articolo 3 regolamento (UE) n. 651/2014):

1. Sono considerate “**autonome**” le imprese che non sono né associate né collegate.
2. Sono considerate “**associate**” le imprese che non possono essere classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma se la soglia del 25% viene raggiunta dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai sudetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. autorità locali autonome, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono "**imprese collegate**" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera “mercato contiguo” il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

Salvo nei casi contemplati al punto 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

1. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.
2. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento, sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle informazioni esistenti nel registro delle imprese.
3. La verifica deve essere effettuata, oltre che attraverso le visure camerali, anche attraverso il sistema ARACHNE che è in grado di fornire informazioni più aggiornate e complete su eventuali collegamenti e partecipazioni che possano alterare di fatto la dimensione aziendale.

#### Calcolo dei dati

A questo punto il calcolo dei dati sugli effettivi e sul fatturato (o totale di bilancio), necessari a classificare l’impresa come PMI o grande impresa, deve avvenire nel modo che segue:

1. Per le imprese autonome i dati riguardano esclusivamente l'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate ai dati della specifica impresa sono aggiunti:
	* i dati delle eventuali imprese associate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati delle associate si aggiunge anche il 100% dei dati delle imprese collegate a tali imprese associate;
	* il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione. Ai dati delle collegate vengono aggregati, in modo proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due), i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime.

 Una volta individuato a quali imprese riferire il calcolo dei dati, vanno seguite queste regole:

1. i dati impiegati per calcolare il fatturato (o totale di bilancio) sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della richiesta di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte: per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; per quanto riguarda l'attivo patrimoniale (totale di bilancio), sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
2. il numero degli effettivi corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA (la durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata come periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa). Il socio assimilato a dipendente viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto 1;
3. per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento non è stato approvato il primo bilancio oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli effettivi e il totale dell'attivo patrimoniale (totale di bilancio) risultanti alla stessa data;

5. se alla data di chiusura dei conti un'impresa ha superato su base annua le soglie degli occupati o le soglie finanziarie di cui alla tabella sopra, o è scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di grande, media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

## Specifiche in applicazione del Reg. (UE) n. 2831/2023

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

1. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
2. aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
3. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
4. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

i)qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

1. aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
2. aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

L’aiuto *"*de minimis*"* è concedibile se è rispettata la soglia di € 300.000,00 indicata nel regolamento (UE) n. 2831/2023. Tale soglia indica l’ammontare massimo di aiuti *"*de minimis*"* che un'impresa unica può ricevere, incluso l’aiuto richiesto, nell’arco di tre anni.

Il periodo dei tre anni è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati *"*de minimis*"* e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità1[[5]](#footnote-5).

Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa unica dovrà quindi dichiarare quali sono gli aiuti *"*de minimis*"* che le sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti e che viene rispettato il vincolo, dei 300.000,00 Euro nei tre anni comprensivi dell’anno in cui l’aiuto è richiesto.

Ove la concessione dell’aiuto richiesto avvenga nell’anno successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa dovrà nuovamente presentare la dichiarazione, facendo riferimento alla data di concessione. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti *"*de minimis*"* all’impresa.

L’aiuto richiesto in quanto tale non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento del massimale sopra indicati).

Sulla base della concessione dell'aiuto, la Regione comunica al beneficiario l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lorda, e il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 2831/2023 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

### Nozione di "impresa unica"

La definizione di “**impresa unica**” è contenuta nel regolamento 2831/2023, articolo 2, comma 2:

Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. *un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
2. *un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
3. *un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Le società che, aventi sede legale in Italia, presentano tra loro un vincolo di cui all’articolo 2359 o 2341 bis del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa costituiscono, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023, una “impresa unica”.

Come chiarito dalla giurisprudenza UE (Sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, punti 107, 112 e 113; [**Sentenza 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61999CJ0382)), il socio che si limita ad esercitare i suoi diritti di azionista (ad es. a riscuotere i dividendi quali semplici frutti della proprietà di una quota di capitale sociale) non verrà considerato come un'impresa solo per questo fatto (socio di risparmio o socio investitore). Il socio sarà invece qualificato come impresa se, in quanto titolare di partecipazioni di controllo in una società, esercita effettivamente tale potere di controllo intervenendo direttamente o indirettamente alla gestione sociale; come tale deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa partecipata e pertanto socio e società devono essere considerati come un’impresa unica.

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. …./2023 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, non si considerano i rapporti di collegamento con imprese estere e organismi pubblici e rapporti di collegamento tramite persone fisiche.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023, “l’impresa unica” è il soggetto sul quale si misura il rispetto della soglia degli aiuti *"*de minimis*"* ricevuti e quindi **vanno sommati tutti gli aiuti *"*de minimis*"* concessi a tutte le imprese con sede legale in Italia che fanno parte dell’impresa unica**.

I casi di “impresa unica” sono riassunti nella tabella che segue[[6]](#footnote-6).

|  |  |
| --- | --- |
| REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 art. 2, 2  | CODICE CIVILE ITALIANO / altre leggi  |
| a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  | articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”  |
| b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa  | articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”  |
| c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  | articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”  |
| d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima  | articolo 2341 bis c.c. “Patti parasociali” per le società di capitali non quotate in borsa Articolo 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa “Patti parasociali”.  |

#### Fusioni e scissioni

In caso di **fusioni o acquisizioni**, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *"*de minimis*"* a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *"*de minimis*"* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *"*de minimis*"* concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di **scissione** di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti *"*de minimis*"* concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *"*de minimis*"*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto *"*de minimis*"* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

In caso di fusioni/acquisizioni **devono essere sommati tutti gli aiuti *"*de minimis*"* accordati alle imprese oggetto dell’operazione** durante l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.

Nel caso specifico di trasferimento di ramo d’azienda:

* se il ramo d’azienda viene acquisito, l’aiuto "de minimis" si trasferisce all’impresa che acquisisce, se era imputato al ramo d’azienda acquisito;
* se il ramo d’azienda viene ceduto, l’impresa che ha ceduto può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto "de minimis" imputato al ramo d’azienda ceduto.

 In caso di scissione di una impresa in due o più imprese distinte, **gli aiuti *"*de minimis*"* ottenuti dall’impresa originaria devono essere attribuiti all’impresa che ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell’aiuto** o, se questo non è possibile, gli aiuti vanno suddivisi proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale sociale.

### Il calcolo degli aiuti "de minimis" ricevuti

Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento l’impresa destinataria dell’aiuto deve rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Vanno sommati tutti gli aiuti *"*de minimis*"* che, per qualsiasi motivo e da qualsiasi amministrazione pubblica italiana, siano stati concessi all’impresa che richiede l’aiuto alla Regione. La natura di “aiuto *"*de minimis*"* è specificata nell’atto di concessione dell’aiuto.

1. Il calcolo dei *"*de minimis*"* ricevuti deve essere fatto con riferimento all’impresa interessata, e non solo all’unità locale destinataria dell’aiuto richiesto. Se quindi l’impresa ha ricevtr5uto nel passato aiuti *"*de minimis*"* che hanno interessato due (o più) unità locali diverse, dovunque esse siano localizzate, tali aiuti devono essere sommati.
2. Il calcolo dei *"*de minimis*"* ricevuti deve essere fatto con riferimento a tutte le imprese che fanno parte dell’“impresa unica”, e a tutte le imprese che si sono scisse o fuse nei tre esercizi sociali rilevanti.
3. Nelle tabelle della dichiarazione devono essere indicati gli aiuti *"*de minimis*"* **ottenuti**, e quindi va considerata la data in cui gli aiuti sono stati **concessi** dall’amministrazione pubblica, e non quella in cui gli aiuti sono stati pagati all’impresa. Nel caso in cui uno o più aiuti *"*de minimis*"* da considerare nella dichiarazione siano già stati liquidati a saldo, l’impresa dovrà dichiarare l’importo effettivamente ricevuto, se di valore diverso da quello concesso, però sempre riferendolo alla data di concessione dell’aiuto. **Fino a quel momento potrà essere indicato solo l’importo concesso**.
4. Gli aiuti *"*de minimis*"* da indicare sono quelli concessi nell’anno **in corso e nei due precedenti**. L’anno “in corso” da considerare è quello che termina con la data di presentazione della domanda di finanziamento da parte del soggetto proponente; ne deriva che gli altri precedenti debbano essere calcolati a ritroso rispetto a questo.
5. La verifica deve essere effettuata, oltre che attraverso il RNA, ance utilizzando le visure camerali, e attraverso il sistema ARACHNE che è in grado di fornire informazioni più aggiornate e complete su eventuali collegamenti e partecipazioni che possano alterare di fatto la dimensione aziendale.

 Inoltre va considerato quanto segue:

* se la **concessione dell’aiuto** da parte della Regione Basilicata avviene nell’anno solare successivo a quello di presentazione della richiesta di finanziamento, allora il periodo sul quale calcolare gli aiuti *"*de minimis*"* ricevuti slitta di un anno, e quindi la dichiarazione va nuovamente presentata prima della concessione;
* in caso di “impresa unica”, se **le imprese che ne fanno parte hanno esercizi finanziari diversi**, il calcolo dei "de minimis" ricevuti deve considerare per tutte le imprese l’anno solare di quella che fa la richiesta di finanziamento.
* Calcolo del triennio mobile

Questo periodo triennale è valutato su base mobile, per cui ad ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. Si pone il problema di come calcolare questi tre anni, se ad anni o a mesi.

Nella precedente disciplina ( [**regolamento 2013/1407**](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/commissione-regolamento-della-comunita-europea-18-12-2013-n-1407-2013-ue/10LX0000793742SOMM?searchId=2093643497&pathId=4aa8881b6ea5a&offset=0&docType=i8), regolamento 360/2012) era previsto che il massimale degli aiuti «de minimis» non potesse eccedere i € 200.000 nell’arco di **tre anni fiscali.**

Il riferimento all’anno fiscale, venuto meno nella nuova disciplina, rinviava implicitamente alla nozione di anno fiscale corrente nella legislazione di ciascuno Stato membro. Nella nuova disciplina questo riferimento non c’è più; e d’altra parte non c’è neanche un richiamo all’anno solare. Il nuovo regolamento si limita a indicare un arco di tre anni, senza alcuna determinazione. Per calcolare questi tre anni occorre riferirsi alle previsioni di cui al regolamento n. 1182/71, tuttora in vigore, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini contenuti negli atti del Consiglio o della Commissione, adottati sulla base del TFUE.

L’articolo 3 del regolamento n. 1182/71 recita che *“Se un periodo di tempo espresso (…) in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo”*. Come in Italia non si computa il *dies a quo*, ma il *dies ad quem*.

Prosegue la disposizione statuendo che *“(…) c) un periodo di tempo espresso (…) in anni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, …. nell’ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso (…) in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese (…).*

*I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.*

*Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso* **non in ore** *è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.*

*Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati* **retroattivamente** *a partire da una data o da un evento determinato.”*

Quindi se ne deduce che il periodo di tre anni da calcolare retroattivamente dal momento in cui gli aiuti sono considerati concessi (l’art. 3 del regolamento de minimis specifica che tal momento coincide col momento in cui all’impresa beneficiaria è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti. Analogamente dispone il regolamento de minimis SIEG), deve essere computato considerando l’anno come un periodo di 12 mesi consecutivi e computando a ritroso fino al giorno del mese corrispondente, per numero e mese, a quello iniziale.

Si aggiunga che il *recital n. 11* dei nuovi regolamenti precisa che *“il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile.”*

Quindi, il triennio rispetto ad un aiuto concesso, per ipotesi, il 13 maggio 2023, si computa retroattivamente, senza soluzione di continuità, fino ad arrivare al 13 maggio 2020.

Va ora aggiunto che il calcolo del triennio decorre dalla **data di concessione** dell’aiuto, e non dalla data di erogazione dell’aiuto.

Come precisano i due regolamenti «de minimis», *“gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa”*. È dunque dal momento in cui il beneficiario acquisisce legalmente *il diritto di ricevere gli aiuti* che bisogna cominciare a calcolare, a ritroso, il triennio.

1. Ad esempio nelle procedure che prevedono erogazione di contributi a soggetti diversi da unità produttive [↑](#footnote-ref-1)
2. con la sola esclusione dei casi di contributi, sussidi e sovvenzioni erogati a cittadini persone fisiche per far fronte ad uno stato di disagio e/o svantaggio economico o sociale che vengono considerati al di fuori del perimetro di applicazione del D. Lgs 159/11 [↑](#footnote-ref-2)
3. È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il *trust* è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell’atto costitutivo. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vanno sommati i contributi ricevuti a valere sul regolamento n. 2831/2023 e sul regolamento 1407/2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si riportano di seguito le norme richiamate in tabella.

*Articolo 2359 c.c. “Società controllate e società collegate” stabilisce che sono considerate società controllate:*

“*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi*.” In generale a tali vincoli si dà pubblicità in una sezione apposita del Registro delle Imprese.

*Articolo 2341 bis “Patti parasociali” li definisce e li regola:*

“*I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:*

	1. *hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*
	2. *pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*
	3. *hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.**Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo*.”

*Articoli 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità.*

 *“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob;*

	1. *pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;*
	2. *depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;*
	3. *comunicati alle società con azioni quotate.*
	4. *La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.*
	5. *In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.*
	6. *Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. l'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.*
	7. *Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:*
	8. *che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;*
	9. *che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;*
	10. *che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);*
	11. *aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società; d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.**5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.*

*5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2*.”

*Art. 123 Durata dei patti e diritto di recesso*

*“1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

	1. *I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.*
	2. *Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni”.* [↑](#footnote-ref-6)